

# **Regolamento per la concessione del sottosuolo e autorizzazione per il suolo comunale per la posa delle infrastrutture per la sistemazione o realizzazione dei servizi tecnologici a rete**

*(Deliberazione Consiglio Comunale n. 114 del 14/12/2004)*

## **ART. 1**

### *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 (G.U. 11/03/1999 n. 58) – allegata al presente regolamento con la lettera "A" – recante *"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici"*, disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete (condotte idriche, elettriche, telecomunicazioni, gas, fognature, allacciamenti a servizio di immobili privati e tutti quegli impianti od opere che possono comunque interessare la sede di strade pubbliche ricadenti nel territorio comunale) che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:
  - a. ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
  - b. a prescrivere i modi ed i termini per gli interventi sulla sede stradale, in relazione alla posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché per il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.
3. Le suddette disposizioni, in ogni caso, sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del *Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)* di cui all'art. 3 della suddetta Direttiva, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato, a cura del Settore Infrastrutture, che verrà ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

## **CAPO I**

### **Razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo**

## **ART. 2**

### *Programmazione e pianificazione degli interventi*

1. Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione è autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e del suolo nonché il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente

### **ART. 3**

#### *Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo*

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee, destinate agli impianti tecnologici, nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a. della concomitanza dei diversi interventi degli enti, aziende e soggetti interessati (di seguito indicati anche con il termine "operatori");
  - b. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
  - c. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie) idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
2. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori interessati, in modo sistematico ed organizzato, in modo tale che, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c) dimensionate per le prevedibili esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

### **ART. 4**

#### *Programmazione e coordinamento tra operatori.*

1. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani di coordinamento triennali completi dell'elenco degli interventi relativi a ciascun anno. Tali piani sono definiti dal Settore Infrastrutture sentito il Settore Polizia Municipale per la viabilità e sentiti eventualmente gli altri Settori Comunali che possono essere comunque interessati. I piani verranno definiti a seguito di incontri con i responsabili degli enti, aziende e soggetti interessati, erogatori di servizi, per realizzare le necessarie sinergie per la verifica di quanto previsto alle lettere a), b), e c) del precedente art. 3 e per la definizione e specificazione delle relative coperture finanziarie. Gli incontri e gli accordi possono essere promossi anche attraverso indizione di conferenza di servizio da parte del Dirigente del Settore Infrastrutture.
2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree di nuovo insediamento che per quelle già urbanizzate, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
3. Con decreto dirigenziale del Settore Infrastrutture- adottato anche a seguito di conferenza di servizio - sono fissati criteri e modalità per assicurare il coordinamento fra i diversi operatori nella realizzazione delle opere, e viene, altresì, indicata la documentazione che deve essere presentata dagli operatori per richiedere l'inserimento

1. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 c) della Direttiva n. 111/3 marzo 1999, nelle more della realizzazione del PUGSS, si effettuerà un censimento, con cadenza semestrale, circa gli interventi necessari per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, dando comunicazione agli enti, aziende e soggetti interessati, erogatori di servizi, di presentare, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.

## **ART. 5**

### *Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento*

1. Per motivate esigenze sopravvenute ed impreviste, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all'articolo 4. In tal caso gli enti, aziende e soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Suolo e Sottosuolo di cui all'articolo 8, presentando il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le prescrizioni decretate dal Dirigente del Settore Infrastrutture ed indicate nell'atto di autorizzazione medesimo, nonché la documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3. L'Ufficio Suolo e Sottosuolo, nei 60 (sessanta) giorni successivi, verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri settori ed uffici comunali interessati, e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi connessi con le *strade sensibili* di cui al successivo articolo 13, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.
2. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'Ufficio Suolo e Sottosuolo stabilisce la documentazione da presentare e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

## **ART. 6**

### *Interventi d'urgenza*

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'ente, azienda e soggetto interessato con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax o telegramma, dell'inizio dei lavori all'Ufficio Suolo e Sottosuolo e, per le incombenze relative al traffico stradale, al Comando di Polizia municipale. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose ed al traffico veicolare e pedonale.
2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre all'Ufficio Suolo e Sottosuolo le regolari domande corredate della documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, documentando opportunamente, anche con rilievo fotografico, i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.

I necessari presupposti dell'urgenza, il Dirigente del Settore Infrastrutture provvederà, su proposta dell'Ufficio Suolo e Sottosuolo, ad irrogare all'operatore, oltre alle sanzioni previste dall'art. 25 comma 5 del D.Lgt 285/92 e s. m. e i., l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 1, calcolata in misura tripla.

**ART. 7 (Annullato con sentenza TAR Campania n. 4849/07)**

*Indennità di civico ristoro e sua destinazione.*

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una *indennità a titolo di civico ristoro* in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. La suddetta indennità, determinata dalla Giunta Comunale su valutazione tecnica-estimativa del Settore Infrastrutture, è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, in particolare quelle aventi le finalità di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 3 e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.
3. In relazione alla suddetta indennità potrà applicarsi quanto previsto dall'articolo 12 circa la possibilità della costruzione diretta delle infrastrutture sotterranee a cura dei soggetti interessati, a scomputo della indennità stessa.

**ART. 8**

*Ufficio Suolo e Sottosuolo*

1. Presso il Servizio a Rete del Settore Infrastrutture opera una apposita struttura, denominata "Ufficio Suolo e Sottosuolo", nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, le domande di autorizzazione per gli interventi nel sottosuolo pubblico devono essere inoltrate all'Ufficio Suolo e Sottosuolo unitamente alla documentazione definitiva con apposito decreto dirigenziale del Settore Infrastrutture sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni e dagli obiettivi del presente regolamento. L'Ufficio Suolo e Sottosuolo, salvo quanto previsto dall'articolo 17 per l'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti tecnologiche, rilascia l'autorizzazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, completa della suddetta documentazione, unitamente al disciplinare predisposto dal Settore Infrastrutture in conformità di quanto previsto dall'allegato 6.
3. L'Ufficio Suolo e Sottosuolo cura il censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento secondo la disciplina di cui al successivo articolo 9.

dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, rilasciata dal competente Settore di Polizia Municipale.

5. Per gli interventi di manutenzione e/o ripristino e/o rifazione il rilascio dell'autorizzazione all'intervento nel sottosuolo è subordinato alla concessione dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, rilasciata dal competente Settore di Polizia Municipale.

## **ART. 9**

### *Censimento delle reti nel sottosuolo*

1. In sede di prima applicazione, tutti gli enti, aziende e soggetti interessati che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio Suolo e Sottosuolo, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 2. Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.
2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento nel sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le norme tecniche precisate nell'allegato 2 .
4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo e che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.
5. Il Settore Infrastrutture, attraverso l'Ufficio Suolo e Sottosuolo, aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo determinato con apposito provvedimento del Settore Infrastrutture stesso, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Settore Infrastrutture, inoltre, attraverso l'Ufficio Suolo e Sottosuolo, determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.
6. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

## **ART. 10**

### *Conferenza dei servizi*

1. In dipendenza del Settore Infrastrutture, secondo le esigenze varate dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo di cui all'articolo 8, può indire apposite conferenze dei servizi, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e succ. mod. ed integrazioni, al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi enti, aziende e soggetti interessati, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4 e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e urbanistico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.
3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell'ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all'articolo 4, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale, comunque, come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all'uso di tale genere di strutture.
4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 1 dell'articolo 4, ed alla conferenza dei servizi, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

## **ART. 11**

### *Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l'utilizzo.*

1. Ai fini del presente regolamento, per "infrastrutture comunali" si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
2. In attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) , per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l'uso delle infrastrutture medesime, così come previsto all'articolo 19.

## **ART. 12**

### *Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori*

lett. c) dell'articolo 3, gli enti, aziende e soggetti interessati, a scapito dell'indennità di cui all'articolo 7 comma 1 e sino a concorrenza della stessa, sono tenuti, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera di infrastrutture comunali.

2. Per tale posa in opera l'operatore interessato è tenuto a predisporre, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall'operatore stesso previo assenso del Settore Infrastrutture, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con l'Ufficio Suolo e Sottosuolo. Il progetto esecutivo è presentato, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, per l'approvazione da parte del Comune stesso. Lo scapito è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto all'articolo 11 comma 2, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per proprie esigenze.

### **Art. 13**

#### **Strade sensibili**

1. Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette "sensibili", da individuare mediante apposita delibera di Giunta Comunale su indicazioni congiunte del Settore Infrastrutture e Settore di Polizia Municipale, devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche della viabilità. Lungo tali strade, sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di infrastrutture sotterranee, di scavi, di esecuzioni di minitrincee e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.
2. Per quanto riguarda l'uso comune di reti o l'accesso a reti esistenti di cui all'articolo 12, secondo e terzo comma del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, il Comune si riserva di attivare l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

### **Art. 14**

#### **Modifiche delle infrastrutture comunali o opere pubbliche**

1. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali o per adeguamenti di opere pubbliche, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso.
2. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli

disagi.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

## **Capo II**

### **Reti di telecomunicazioni; criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali**

#### **Art. 15**

##### *Principi per il rilascio dell'autorizzazione e soggetti aventi titolo*

0. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione come previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base di quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Capo I del presente regolamento.
1. Possono richiedere l'autorizzazione i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, primo e secondo comma, della legge n.249 del 31 Luglio 1997; i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo articolo 4 della L. 249 del 31 Luglio 1997; in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

#### **Art. 16**

##### *Uso prioritario delle infrastrutture comunali.*

0. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 4, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di condotti e di cunicoli appositamente costruiti o ne abbia prevista la realizzazione.
1. L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico ai sensi dell'articolo 17, chiede all'Ufficio Suolo e Sottosuolo una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

#### **Art. 17**

##### *Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti da realizzare direttamente da parte del Comune.*

0. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta all'Ufficio Suolo e Sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dall'allegato 3 del presente

con le infrastrutture comunali esistenti e con la programmazione di cui all'articolo 17, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Comune concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.

1. L'inizio dei lavori d'installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali, è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati dall'allegato 4.
2. Nel caso di infrastrutture di cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto al punto 2 dell'allegato 3.
3. Nel caso di uso di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto prescritto dall'articolo 18 per l'uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
4. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere se queste sono riservate all'Amministrazione comunale per i propri usi.

### **Art. 18**

#### *Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali*

0. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 11, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune l'autorizzazione dell'intervento nel suolo o nel sottosuolo pubblico, presenta all'Ufficio Suolo e Sottosuolo apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.
1. L'Ufficio Suolo e Sottosuolo, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui al Capo I del presente regolamento, rilascia l'autorizzazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nell'allegato 6. E' fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'articolo 12.

### **Art. 19 (Annullato con sentenza TAR Campania n. 4849/07)**

#### *Corrispettivi*

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali:
  - a. quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria;
  - b. l'indennità di cui al precedente art. 7 comma 1.
2. L'importo di cui al comma 1, lett. b), dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.

reti, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dall'allegato 7. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Qualora, invece, l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento. In tali casi, per gli interventi di posa dei cavidotti di proprietà dell'operatore che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b).
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

### **Capo III**

#### **Gestione delle infrastrutture sotterranee. Sanzioni. Norma transitoria.**

##### **Art. 20**

###### Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada.
2. Ferme restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

##### **Art. 21**

###### Realizzazione e gestione delle infrastrutture sotterranee comunali predisposte per il passaggio delle reti

1. Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il Comune può fare ricorso, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obiettivi perseguiti con il presente regolamento.

##### **Art. 22**

###### Norma transitoria

presente regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more della redazione dei piani di cui all'articolo 4, è rilasciata secondo la disciplina del presente regolamento, previa apposita domanda e documentazione di cui all'articolo 18 e secondo un piano programma definito con decreto dirigenziale del Settore Infrastrutture.

2. Tali concessioni sono rilasciate esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie. E' fatto salvo quanto prescritto per le reti dorsali di transito prive di diramazioni nel territorio comunale realizzate dai titolari della licenza prevista dall'articolo 4 comma 3 della legge 249 del 31 luglio 1997.
3. E' fatta, comunque, salva la facoltà prevista dall'articolo 12 del regolamento.
4. Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.

## **ALLEGATO N. 1 (Annullato con sentenza TAR Campania n. 4849/07)**

### **Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro (art. 7, comma 1 del regolamento)**

#### 1. Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro

**L'indennità a titolo di civico ristoro** di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune, quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere nel sottosuolo o soprassuolo.

Oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.

Tale indennità, oltre che nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri e disagi a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità, come si rileva dal contesto delle norme del regolamento e dalla destinazione delle somme, di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, il commercio, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

## 2.1. Determinazione dell'indennità di civile disturbo.

Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- b. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
  - c. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
  - d. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico;
- ) Per quanto concerne il punto a), il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.
- I) Per quanto concerne il punto b), il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.
- II) Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:
- a. dell'aumento delle prestazioni richieste
    - al Settore di Polizia municipale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;
    - al Settore Infrastrutture, per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
  - b. dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a

- informativo da affiggere alle paline interessate, segnaletica provvisoria, sistemazioni di indicatori di fermata provvisoria);
- d. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo;
  - e. degli oneri di collaudo a cura del Settore Infrastrutture ed oneri a carico dell'ente, azienda, soggetto interessato all'intervento.

La somma forfetaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

### 3. Modalità

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce, sulla base della valutazione tecnica-estimativa redatta dal Dirigente del Settore Infrastrutture, una somma forfettaria nel rispetto dei criteri sopra indicati.

La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno. L'aggiornamento avviene in base alla variazione percentuale che, secondo l'indice accertato dall'ISTAT e relativo al prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, si verificherà ogni anno.

## **ALLEGATO N. 2**

### **Documentazione relativa al censimento del sottosuolo (art. 9 del regolamento)**

#### A - Banca dati della cartografia numerica di base

1. Il Comune costituisce una banca dati della cartografia di base del territorio comunale, contenente i seguenti temi:
  - f. Gli edifici e le loro immissioni in fogna
  - g. I marciapiedi pubblici e di uso pubblico
  - h. Le aree stradali pubbliche e di uso pubblico
  - i. Rete fognaria esistente
  - j. I numeri civici e le corrispondenti aperture
  - k. Le aree verdi e le alberature di pertinenza comunale
2. Gli elementi sopra elencati saranno localizzati sul territorio con un errore non superiore a 30 cm, ad eccezione dei numeri civici, che saranno posizionati in corrispondenza alla mezzeria della relativa apertura, con un errore non superiore a 1,5 mt.
3. A tutti gli operatori che presenteranno la documentazione dei propri impianti, in ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 9 del regolamento, il Comune consegnerà, dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Comune stesso con apposito provvedimento, una

## B - Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti, così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione, deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico nel formato DWG o DXF.

2. La documentazione presentata dagli operatori deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base del Comune:

- a. la posizione e la sezione di tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- b. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
- c. l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, ecc.);
- d. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- e. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- f. la data a partire dalla quale la condotta sarà operativa;
- g. l'indicazione delle eventuali condutture dismesse;
- h. la ragione sociale dell'azienda/ente giuridicamente proprietaria dell'impianto;
- i. l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Nelle more della realizzazione della cartografia base del Comune, gli operatori dovranno consegnare all'Ufficio Suolo e Sottosuolo gli elementi di cui al punto B2) su planimetrie contenenti le indicazioni degli elementi della banca dati di cui al precedente punto A), per il tratto dell'intervento.

Gli stralci planimetrici presentati dagli operatori devono corrispondere, per dimensioni, scala e rapporti, alle planimetrie informatizzate in dotazione dell'Ufficio Suolo e Sottosuolo.

3. L'Ufficio Suolo e Sottosuolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, provvederà ad aggiornare con i nuovi elaborati la banca dati del sistema informativo del sottosuolo.

## C - Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

2. I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

3. La banca dati della cartografia di base di cui al precedente punto A) non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.

contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.

5. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

### **ALLEGATO N. 3**

#### **Contenuto della domanda di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti (art. 17 comma 1 del regolamento) o di cui il Comune abbia previsto la realizzazione (art. 17 comma 3 del regolamento).**

1. La domanda di concessione presentata dall'operatore deve contenere:
  - ) denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
  - a) titolarità del richiedente;
  - b) informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare e/o modificare;
  - c) programma temporale di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
  - d) estensione geografica iniziale della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo quanto prescritto dall'allegato 2 del regolamento;
  - e) programma triennale di eventuale espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche) secondo quanto prescritto dall'allegato 2 del regolamento;
  - f) interconnessioni con i tratti di rete già esistenti e con reti di altri soggetti operatori;
  - g) informazioni sulla tipologia di infrastrutture che intende posare nelle gallerie, cunicoli praticabili (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.);
  - h) impegno dell'operatore a presentare, al momento della stipula della convenzione di cui all'articolo 17 comma 2 del regolamento, polizza fideiussoria rilasciata, a garanzia dei pagamenti dei canoni, da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune, entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. L'importo del massimale ed il periodo di copertura della polizza verrà stabilito, di volta in volta, dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo.
  - i) impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza, rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale ed il periodo di copertura della polizza verrà stabilito di

1. Nel caso in cui il Comune abbia rilasciato il nulla osta di cui al 1° comma dell'articolo 17 per l'uso delle infrastrutture comunali da realizzare, i richiedenti, se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Comune i tempi della realizzazione e prenotano l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano a stipulare la convenzione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti di cui all'allegato 4.

## **ALLEGATO N. 4**

### **Contenuti della convenzione di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti; prescrizioni d'uso di tali infrastrutture (art. 17 comma 2 del regolamento).**

1. La convenzione di concessione d'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti stipulata tra il Comune e l'operatore disciplina:
  - a. il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente;
  - b. l'estensione geografica iniziale (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo le norme prescritte dall'allegato 2 del regolamento;
  - c. il programma triennale di eventuale espansione geografica della rete;
  - d. la durata della convenzione, che non potrà essere inferiore a 10 anni, né riferita a meno di 2 tubi;
  - e. la trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità della licenza;
  - f. l'importo dei canoni annui per l'uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dal successivo allegato 7;
  - g. le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 comma 3 del regolamento;
  - h. le garanzie fideiussorie di cui alla lett. i) dell'allegato 3;
  - i. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale di polizza viene stabilito di volta in volta dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo in relazione all'entità dei rischi collegati all'intervento di posa delle reti ed all'uso dell'infrastruttura stessa, e, comunque, non può essere inferiore a 750.000 euro. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
  - j. disciplina del servizio di pronto intervento;

- m. le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La convenzione, inoltre, contiene le prescrizioni cui l'operatore deve attenersi nell'uso delle infrastrutture comunali, specificando che:
- ) l'uso include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi;
  - a) l'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune. Alla scadenza della concessione e, comunque, in ogni caso in cui termini l'utilizzazione delle infrastrutture comunali l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico;
  - b) oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale;
  - c) sia il Comune che l'operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;
  - d) eventuali danni all'altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato tali danni;
  - e) al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento;
  - f) l'operatore, in ogni momento, può sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione della relativa documentazione tecnica all'Ufficio Suolo e Sottosuolo per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento;
  - g) ciascun operatore deve:
    - tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
    - comunicare all'Ufficio Suolo e Sottosuolo tutti gli interventi effettuati sulle infrastrutture comunali;
    - utilizzare solo personale con adeguate competenze;
    - usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti;
    - prima di iniziare l'intervento, definire con l'Ufficio Suolo e Sottosuolo in modo univoco i punti di entrata e di uscita della rete e la disponibilità richiesta. Terminato l'intervento i pozzetti devono essere lasciati puliti;
    - disporre di un servizio di pronto intervento continuato;
    - consentire al Comune l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione ed a tutte le altre parti di infrastrutture comunali dall'operatore utilizzate;
    - fornire all'Ufficio Suolo e Sottosuolo, in sede di presentazione del progetto esecutivo e, successivamente a seguito di eventuali variazioni, la documentazione

## ALLEGATO N. 5

### **Contenuti della domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture comunali (articolo 18 del regolamento).**

1. La domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

- ) progetto esecutivo di ogni intervento che s'intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (condotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l'installazione. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2;
- a) *(nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti, articolo 17 comma 4)* progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2;
- b) impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità di cui all'art. 7 comma 1 del regolamento, o, in alternativa, se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l'operatore ai sensi dell'art. 12 del regolamento. Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto;
- c) impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari

- e) impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessanti. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. L'importo del massimale ed il periodo di copertura della polizza verrà stabilito, di volta in volta, dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo;
- f) impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose; L'importo del massimale ed il periodo di copertura della polizza verrà stabilito, di volta in volta, dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo;
- g) indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere,
- h) indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- i) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- j) la documentazione informatizzata di cui all'art. 9 del regolamento;
- k) elenco e generalità degli operatori concomitanti;
- l) dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, alla domanda di concessione dovrà essere allegata la eventuale ulteriore documentazione necessaria a giudizio dell'Ufficio Suolo e Sottosuolo.

## **ALLEGATO N. 6**

### **Contenuti della concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento, e disciplinare tecnico di cui all'articolo 8, comma 2 del regolamento.**

1. La concessione all'uso del suolo, del sottosuolo pubblico disciplina:
  - la durata della concessione, che deve coincidere con la durata della concessione di cui all'art. 4 della L. 31.7.1997, n. 249 e comunque non può essere superiore a **29 anni** come previsto dall'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada;

- nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
- . l'eventuale obbligazione di provvedere alla realizzazione diretta delle infrastrutture comunali ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
  - . le garanzie fideiussorie di cui all'allegato 5, lett. f); le fideiussioni saranno svincolate entro 2 mesi dal rilascio della certificazione di collaudo di cui al presente allegato, punto 2, lett. o);
  - . le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi. L'importo del massimale di polizza verrà stabilito di volta in volta dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo in relazione all'importanza dei lavori da eseguire. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del concessionario a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
  - . i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
  - . fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno, le penali previste in caso di inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità nell'esecuzione dei lavori ;
  - . disciplina del servizio di pronto intervento;
  - . inoltre, a fronte delle singole autorizzazioni per tratte funzionali in cui viene suddiviso l'intervento, dovranno essere indicati:
    - il computo delle superfici per l'occupazione del suolo pubblico, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo al vigente Regolamento Comunale;
    - la data di inizio e di ultimazione degli eventuali lavori e del relativo ingombro della sede stradale;
    - i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, l'atto di concessione può contenere le ulteriori prescrizioni necessarie, a giudizio dell'Ufficio Suolo e Sottosuolo, dalla specificità del progetto presentato.

10. Contenuto del disciplinare tecnico per l'esecuzione degli interventi, da allegare alla concessione.

Nell'esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare nelle strade sensibili, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare a fine lavori.

dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall'operatore con adeguato preavviso di almeno 15 giorni sull'inizio lavori;

- b. l'operatore è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza sia diurna che notturna;
- c. nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e l'indicazione ed il recapito telefonico della persona responsabile da poter eventualmente contattare;
- d. il verde urbano, di regola, non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell'operatore. Questi deve comunque garantire che sia possibile la futura ripiantumazione. Ogni lavoro effettuato in aree piantumate deve essere eseguito, conformemente al parere espresso dal competente settore, comunicate all'operatore tramite l'Ufficio Suolo e Sottosuolo;
- e. il drenaggio dei pozzetti, ove necessario e previsto, deve essere concordato l'Ufficio Suolo e Sottosuolo;
- f. il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le specifiche condizioni previste di volta in volta nei vari tratti di strada dall'Ufficio Suolo e Sottosuolo. I chiusini per la copertura dei pozzetti devono essere installati su apposito anello portachiusino in cemento armato senza inframmissione di legni, mattoni, scaglie di mattoni, ecc., e devono risultare a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate l'Ufficio Suolo e Sottosuolo;
- g. le infrastrutture devono essere eseguite a regola d'arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali;
- h. le singole tratte di strada, così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono essere disselciate per più di tre giorni, sempre che non vi siano soluzioni tecniche che evitino di disselciare le strade. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Suolo e Sottosuolo. In ogni caso l'operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile;
- i. al fine di non disseminare le sedi stradali di pozzetti e chiusini, nella costruzione di cavidotti per più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi;
- j. non si dovranno posare ulteriori pozzetti o maxipozzetti in adiacenza a pozzetti, maxipozzetti e/o camerette esistenti dello stesso operatore;
- k. ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture dell'operatore è a carico dell'operatore medesimo. In ogni caso i costi per l'adattamento delle reti dell'Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all'attività dell'operatore sono a carico dell'operatore;
- l. in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell'operatore

- m. durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, tramite la predisposizione di adeguate transennature e il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. Il Comune dovrà verificare, in sede di approvazione del progetto esecutivo, se tali adempimenti siano o meno previsti;
- n. in particolari circostanze di difficoltà di traffico e disagio alla popolazione ed alle attività commerciali, l'Ufficio Suolo e Sottosuolo potrà disporre che l'esecuzione dei lavori avvenga esclusivamente nelle ore notturne (dalle 23 alle 5 del mattino successivo) mentre durante le rimanenti ore la strada dovrà essere, comunque, percorribile sia con veicoli che con pedoni, e sempre nel rispetto della sicurezza.
- o. al termine dei lavori di costruzione:
- l'operatore si impegna ad effettuare il collaudo delle opere eseguite mediante personale tecnico del Settore Tecnico, con oneri a carico dell'operatore stesso, in base alla vigente tariffa professionale con un minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ed a favore del tecnico-collaudatore incaricato. Il tecnico-collaudatore incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare riferimento alle fasi di riempimento, stesa di sottofondi, ripristino provvisorio, valutando successivamente il ripristino definitivo, previa acquisizione di campioni sui lavori svolti;
  - entro tre mesi dal termine delle opere, il tecnico-collaudatore incaricato rilascerà certificazione della perfetta esecuzione delle opere e della piena rispondenza alle prescrizioni del Comune. L'operatore rimane responsabile, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni, anche se rilevati dopo che l'opera sia stata collaudata. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, certificazioni delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico degli operatori;
  - l'operatore deve misurare ogni parte della propria infrastruttura posata in infrastrutture comunali o nel sottosuolo pubblico e registrare le misure su planimetrie predisposte per questo scopo in versione informatizzata, secondo le norme prescritte nell'allegato 2, entro 30 giorni dal completamento dell'infrastruttura o di una parte di essa; tale documentazione, stampata e firmata dall'operatore, deve essere consegnata all'Ufficio Suolo e Sottosuolo sia in forma cartacea che su supporto informatico.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, il disciplinare tecnico può contenere le ulteriori prescrizioni necessitate, a giudizio del Settore Infrastrutture, dalla specificità del progetto presentato.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio dell'Ufficio

eseguito e il progetto definitivo deve essere trasmesso all'Ente entro il settembre successivo al fine lavori.

## **ALLEGATO 7**

### **Criteri per il calcolo del canone per l'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio delle reti (art. 19 comma 3 del regolamento).**

1. L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giunta Comunale su valutazione tecnico-estimativa del Settore Infrastrutture, in modo da garantire la redditività della concessione in uso a fronte degli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione, con riferimento ai seguenti costi per la costruzione nonché per la manutenzione e la gestione delle infrastrutture comunali:
  - . investimento, costituito dal costo diretto di costruzione preventivato secondo i prezzi di mercato, con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
    - indennità di ristoro;
    - costo dell'ingegneria (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, piani sicurezza, coordinamenti in fase istruttoria, richiesta autorizzazioni, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, collaudi ecc.);
  - a. rata annua di ammortamento dell'investimento;
  - b. oneri finanziari;
  - c. oneri di manutenzione e gestione.
2. Il canone annuo per metro/tubo viene determinato in riferimento al periodo non inferiore all'ammortamento, applicando quote percentuali sugli elementi di costo, fra cui devono essere, comunque, considerati i seguenti:
  - . costo di realizzazione;
  - a. manutenzione ordinaria e pronto intervento;
  - b. ammortamento;
  - c. oneri finanziari ;
  - d. oneri di gestione.
3. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
4. La quota riferita all'ammortamento deve essere corrisposta soltanto per il periodo stesso di ammortamento considerato; pertanto il canone annuo rivalutato, di cui ai precedenti punti 1 e 2, viene ridotto della quota di ammortamento scaduto tale periodo.
5. E' a carico degli operatori qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO

**ALLEGATO "A"**

al

**Regolamento per la concessione del sottosuolo e autorizzazione per il suolo comunale per la posa delle infrastrutture per la sistemazione o realizzazione dei servizi tecnologici a rete  
(approvato con Delibera di C.C. n. 114 del 14/12/04)**

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999**

*"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici."*

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 1999, n. 58.)

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
DELEGATO PER LE AREE URBANE**

Vista la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che all'art. 54 dispone la realizzazione di cunicoli e gallerie per la allocazione nel sottosuolo dei pubblici servizi in strutture adeguatamente dimensionate e concepite in modo tale da consentire manutenzione ordinaria e straordinaria senza la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze;  
Considerata l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia ai comuni con più di 30.000 abitanti;  
Considerata l'opportunità, altresì, di dare le istruzioni anche nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, là dove tale allocazione non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla cittadinanza;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici, dott. Enrico Micheli in materia di aree urbane;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente le disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 54, primo comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni attinenti all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;  
Visto l'art. 98 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni tecniche relative alle strade e loro pertinenze;  
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;  
Considerata l'urgenza di intervenire nel settore dei servizi tecnologici in armonia con la pressante necessità di una riqualificazione urbana in ciascuna area che abbia influenza sulla mobilità urbana e l'inquinamento;  
Considerato altresì che nel caso di opere di urbanizzazione connesse all'imminente evento giubilare, venga considerata nel contesto medesimo l'eventuale sistemazione dei pubblici servizi in modo corrispondente alle

giugno 1995 del Sottosegretario pro-tempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato per le aree urbane, nel cui comitato sono state rappresentate le amministrazioni centrali, le imprese dei pubblici servizi, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;

Vista l'intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla Conferenza unificata;

Visto il parere del Ministero dell'ambiente;

Emana la seguente direttiva:

### **1. Finalità.**

1. La presente direttiva fornisce a comuni, province, Anas ed altri Enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine di "aziende".

2. Le relative disposizioni, ai sensi del primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 66 del regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così come integrato dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutture dei servizi.

3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle località di discarica ed il successivo ripristino della sede stradale.

4. Obiettivo primario della presente direttiva è quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti.

5. La connessa finalità è quella di promuovere la scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché l'impatto visivo al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine.

### **2. Campo di applicazione.**

1. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana di cui al successivo art. 6.

2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi

reti di acquedotti;

reti elettriche di distribuzione;

reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ecc.);

reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;

reti di teleriscaldamento;

condutture del gas.

3. Le prescrizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle attinenti alla tenuta delle cartografie di cui agli articoli 3 e 5 non riguardano le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi

### **3. Piano urbano dei servizi.**

1. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere, entro un quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili, un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", che sarà denominato Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), farà parte del Piano regolatore generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
2. Le regioni possono individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilità ambientale da sottoporre a tale obbligo.
3. Tutti i comuni sono comunque tenuti all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.
4. Tutti i comuni dovranno, inoltre, dotarsi di una cartografia cartacea, informatica o numerica ed in questo secondo caso essa dovrà corrispondere a quanto indicato al successivo art. 16 acciocché sia compatibile fra i vari soggetti.
5. La procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovrà contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano svolgono le funzioni di controllo e vigilanza. Per quest'ultime province le disposizioni della direttiva non si applicano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

### **4. Tipologia delle opere.**

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:
  - a) in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
  - b) in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni;
  - c) in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.
2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti.
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo, di cui al punto precedente, è effettuata, in sede di appositi incontri, dai comuni in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende" in accordo con quanto previsto agli articoli 9 e 10.
4. Le disposizioni stesse si applicano alle aree consortili, situate nei comuni di cui all'art. 3, sulle quali esistono edifici ad uso civile o commerciale ed il cui intervento edilizio possa incidere sulla sede stradale circostante o comunque sulla viabilità.
5. Ove il PUGSS non sia stato predisposto, le scelte tra le alternative tecniche devono essere operate in sede di Conferenza dei servizi.

### **5. Predisposizione dei servizi in trincea.**

1. Nel caso di posa direttamente interrata dei servizi sotto il marciapiede, deve essere ridotto al minimo il disagio

Consiglio nazionale delle ricerche, ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interrimento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l'esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 8, ovvero predisponendo direttamente cunicoli con plotte scopercibili o polifore.

3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interrimento, di cui al terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

4. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata).

5. Per i nuovi allacciamenti delle varie utenze, sia di servizi provenienti da strutture o gallerie sotterranee che da linee alloggiare direttamente nel terreno, devono essere osservate le norme tecniche UNI e CEI.

6. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture secondo progetti e modalità approvati dal comune d'intesa con le aziende.

7. In dette nuove aree può essere valutata l'eventualità di destinare zone a verde utilizzabili, nel caso, per la sistemazione dei sottoservizi. Anche in tali aree, ove occorra salvaguardare le essenze, sarà opportuno l'utilizzo di sistemi non effrattivi.

## **6. Predisposizione dei servizi in strutture polifunzionali.**

1. La realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie), riguarda le aree di nuova urbanizzazione, nonché quelle urbanizzate in occasione di tutti gli interventi di cui ai commi seguenti ed in tutti i casi di interesse pubblico, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e dei piani di sviluppo, ovvero le aree nelle quali l'evoluzione dei servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento degli impianti.

2. Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le "aziende" e approvati dal "comune".

3. Per quanto riguarda le aree già urbanizzate, la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali deve essere valutata nel corso di appositi incontri finalizzati all'esame degli interventi necessari per opere significative di ristrutturazione urbanistica, quali ad esempio metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc.

4. In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

5. Le esigenze di effettuazione degli interventi secondo le tipologie di cui al primo comma devono essere tenute

ambientale, nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni, progettate con particolare cura in relazione all'importanza dei manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o archeologico.

6. In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, tenendo conto, altresì, delle disposizioni concernenti la liberalizzazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che può comportare nuovi interventi sui manufatti stradali.

7. Priorità di scelta degli interventi permane, comunque, alle autorità locali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 507/1993 per quanto riguarda la facoltà di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali impianti, nel qual caso la relativa spesa sarà a carico percentualmente degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 47, quarto comma dell'anzidetto decreto legislativo n. 507/1993.

8. Il maggiore onere economico sostenuto dalle aziende per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 12, art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura correlata alle opere progettate ed autorizzate.

9. Ove da parte delle autorità locali vengano direttamente realizzate le strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non devono essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

### **7. Nuovo codice della strada.**

1. Le strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di servizi - devono essere accessibili dall'esterno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai fini della loro ispezionabilità all'interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

2. Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o di polifore che attraversi gli incroci stessi e che sia dimensionato in modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano.

### **8. Norme tecniche di riferimento.**

1. Le strutture sotterranee dei servizi devono essere realizzate, per quanto possibile, in modo tale da potere raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi compatibili.

2. I cablaggi, le linee elettriche, le linee telefoniche e telematiche e gli altri sistemi devono essere installati secondo le pertinenti norme UNI e CEI e successivi aggiornamenti.

3. Tutti i servizi e gli elementi che li compongono devono essere sistemati in modo tale da rispettare i principi di sicurezza di cui alle disposizioni di legge, alle norme tecniche UNI e CEI, al fine di garantire l'efficienza del sistema, nonché facilitare tutti gli interventi necessari per l'esercizio e la manutenzione curando, in particolare, l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984, nonché quelle del decreto legislativo n. 626/1994.

4. Il sistema deve essere progettato tenendo conto di eventuali rischi sismici nelle aree in cui tali rischi sono

necessaria adeguata agibilità delle strutture da parte degli addetti ai lavori per le varie operazioni e l'impiego delle relative attrezzature.

6. Le gallerie, quale soluzione da privilegiare, coerentemente con le indicazioni dell'UNI e CEI, devono avere una dimensione non inferiore ai metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza, quale spazio libero di passaggi, anche per il caso di emergenza, oltre allo spazio di ingombro da riservare alle varie utenze, passerelle ed altro.

7. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista, ad opportuna distanza, una copertura a plote amovibili per una lunghezza da apportare all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni da impiegare.

### **9. Barriere architettoniche e aspetti ambientali.**

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.

2. Il comune o l'ente, in sede di autorizzazione di cui al comma precedente, deve accertare che nel piano delle opere siano stati previsti gli adempimenti correlati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996.

3. Ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono fatte salve, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) al richiamato decreto del Presidente della Repubblica, inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione.

4. Relativamente agli accorgimenti da porre in essere nella esecuzione delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente direttiva, possono formare oggetto di appositi protocolli che dovranno essere adottati dai comuni d'intesa con le aziende.

### **10. Programmazione.**

1. I comuni interessati devono all'uopo svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti.

2. Gli adempimenti di cui al primo comma fanno carico oltre ai comuni, agli altri soggetti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico che siano interessati dalle opere di cui alla presente direttiva.

3. A tale scopo tutti i soggetti interessati (comuni, enti ed aziende), devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nell'ambito del piano di sviluppo urbano.

4. Nelle more della realizzazione del "Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo", i comuni, di concerto con gli altri "enti" devono, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal Piano regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "aziende", che dovranno presentare ai comuni e/o agli "enti" entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.

5. Il comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i

delle suddette risultanze, deciderà sulla opportunità di convocare una apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142/1990.

6. I comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un regolamento che disciplini modalità e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto prescritto dalla legge n. 241/1990.

### **11. Conferenza dei servizi.**

1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi.

2. Nel corso della conferenza dei servizi:

- devono essere definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il comune, gli "enti" e le "aziende";

- devono essere approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione secondo i criteri di cui al successivo art. 12;

- deve essere scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 4 in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;

- devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere.

### **12. Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.**

1. Le "aziende", fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi di urgenza, devono presentare al comune o agli altri "enti" almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti, eventualmente in formato elettronico, dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi e riportati all'articolo precedente.

2. Entro trenta giorni il comune e o gli "enti" devono precisare i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione.

3. Qualora da parte del comune o degli enti, nel termine di cui al comma precedente, non vengano segnalate osservazioni o comunicati motivi ostativi alla realizzazione delle opere, le aziende devono avviare i lavori in coerenza con le conclusioni della conferenza dei servizi, comunicando la data di inizio dei lavori stessi.

### **13. Condotte di gas combustibile.**

1. Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, che ai sensi dell'art. 54 del regolamento n. 610/1996 devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee polifunzionali, si fa rinvio alle norme di cui alla richiamata guida tecnica dell'UNI e CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea. In tal caso la tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati.

2. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi tecnologici interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del decreto ministeriale 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale".

1. I Comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, devono organizzarsi per dare corso ad una ricognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali esistenti (gallerie e cunicoli) nel proprio territorio valutando inoltre, ove necessario, le opportune iniziative ai fini della loro bonifica per un successivo migliore impiego. A tal fine sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso, previa eliminazione di quelli abbandonati.

2. Decorsi ulteriori sei mesi i comuni riferiranno al Dipartimento per le aree urbane circa lo stato dei lavori e delle possibilità o meno di effettuazione delle operazioni di monitoraggio.

3. Ove tali strutture verranno rese utilizzabili, nei limiti della loro capacità, le autorità locali non dovranno autorizzare la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell'art. 6.

### **15. Cartografia.**

1. La disponibilità della cartografia, come richiamato all'art. 3, è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" di cui all'art. 1 attraverso i rapporti tra le stesse e i comuni e gli "enti".

2. Lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste ed i comuni o gli enti competenti potrà inizialmente avvenire utilizzando idonee cartografie su supporto cartaceo (in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli elementi topografici più significativi) sulle quali le aziende dovranno riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi.

3. I comuni e gli altri enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi compatibili ed interoperabili, per la raccolta e l'archiviazione dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2.

4. Le "aziende" dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del comune o degli altri enti interessati.

5. Le "aziende", nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:

gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione;

elettricità: tensione nominale, materiale;

telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

### **16. Impiego della cartografia.**

1. Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate entro cinque anni per i comuni che rientrano nell'art. 3 ed entro dieci anni per gli altri comuni che decidessero di dotarsi delle suddette cartografie unificate numerizzate, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico e/o satellitare promossa dall'autorità locale con competenza prevalente, e comunque con tempi compatibili con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei progetti intersettoriali dell'AIPA.

2. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di riqualificazione urbanistica, l'autorità locale dovrà provvedere inoltre a fornire alle aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di cui all'art. 10, le nuove carte numeriche aggiornate.

3. A partire dalla data in cui ciascun comune o "ente" fornirà le "aziende" la cartografia unificata del proprio territorio, tutti i nuovi interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al

dai lavori previsti nei progetti. Gradualmente dovranno essere documentati parimenti tutti gli impianti esistenti.

4. Ciò dovrà consentire di disporre di cartografia numerica del territorio come base comune per tutti gli utenti che interagiscono nella medesima attività dando luogo ad un sistema unitario da condividere quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse informazioni tra gli utenti stessi.

5. Si dovrà realizzare così un sistema informativo territoriale nel quale le diverse esigenze di progettazione, pianificazione e documentazione trovino un'unica base di riferimento e di utilizzo dei dati necessari provenienti da diversi enti o società coerentemente con le direttive AIPA autorità per l'informatizzazione nella pubblica amministrazione.

6. Potrà essere fatto ricorso ad un apposito organismo, anche consortile, preposto alla formazione e all'aggiornamento di una base cartografica in forma numerica, ovvero operata congiuntamente la realizzazione di progetti integrati sulle diverse aree di interesse all'interno dei quali condividere le diverse informazioni e dividere altresì gli oneri economici per una necessaria trasparenza ed economicità di intervento.

7. Relativamente alla cartografia numerica di base il principio di unificazione deve essere inteso come raggiungimento di identici parametri di qualità di tipo descrittivo, di tipo metrico e di strutturazione logica delle informazioni geometriche. Tali descrizioni sono, insieme ad altri meccanismi, definite come metadati, che insieme ai dati elementari, costituiscono, nella logica del sistema di comunicazione dei dati territoriali, i dati utilizzabili.

8. Nel quadro di un possibile interscambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi territoriali, la necessità di garantire la libertà di ogni ente o società di scegliere gli strumenti hardware e software più idonei alle proprie esigenze operative e strutturali, presuppone come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato neutro di interscambio ovvero conformato a standard internazionali nei suoi vari livelli di strutturazione che consente il trasferimento di tutte le informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.

### **17. Eventuali aggiornamenti al codice della strada.**

1. Agli attraversamenti ed alle occupazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della presente direttiva, si dovranno applicare le disposizioni che dovessero eventualmente integrare o modificare il nuovo codice della strada.

### **18. Contenimento tempi di lavoro.**

1. Le aziende d'intesa con gli enti locali dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori afferenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate (nel rispetto dei tempi previsti nel progetto esecutivo).

### **19. Uffici per il sottosuolo.**

1. Gli enti, compatibilmente con le dotazioni organiche, potranno istituire uffici "ad hoc" che dovranno, a loro volta, mantenere costanti contatti con gli uffici del traffico.

2. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, il comune o l'ente dovrà tenere presenti le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvedendo, altresì, alla scelta dei componenti della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 29 della legge medesima.

dei componenti della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 29 della legge medesima.